



COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia

ORDINANZA n°29/2026

prot. 4335

OGGETTO: Revoca dell'Ordinanza n°28/2026 e istituzione di nuova regolamentazione del traffico sul ponte provvisorio e di emergenza Bailey installato sul torrente Rabbia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamata l'emergenza conseguita per la colata detritica del torrente Rabbia e dell'esondazione del fiume Oglio in corrispondenza della confluenza dello scorso 20 agosto che ha comportato, fra l'altro, la completa asportazione del ponte di Rino;

Dato atto che nelle giornate del 25-29 settembre è stato posato, varato e collaudato il ponte provvisorio e di emergenza tipo Bailey sul torrente Rabbia a cui sono succedute tutte le altre opere complementari per il suo successivo utilizzo;

Richiamata l'Ordinanza n°28/2026 di "Istituzione della regolamentazione del traffico dal 18.10.2026 sul ponte provvisorio e di emergenza Bailey installato sul torrente Rabbia" del 17.10.2026 prot. n°4199;

Dato atto che sono state installate sul ponte e sulle rampe di raccordo alla viabilità esistente i dispositivi di illuminazione notturna al fine di rendere ulteriormente più sicuro ed agevole il transito sul ponte stesso;

Richiamati gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n°285/92;

Visto e richiamato il D.Lgs. n°267/2000 e il Decreto del Sindaco n°04/2024,

ORDINA e DISCIPLINA

la revoca dell'Ordinanza n°28/2026 del 17.10.2026 prot. n°4199 e il transito ed il traffico sul ponte Bailey e sulle rampe di raccordo allo stesso con la viabilità ordinaria ivi presente di via XXIX Marzo 1945 in destra e sinistra idraulica del torrente Rabbia secondo le seguenti disposizioni:

- 1) Il transito è consentito a pedoni, cicloveicoli e motocicli e sarà libero a partire dal 24.10.2026;
- 2) Il transito dei motocicli deve avvenire con velocità non superiore a 10 km/h;
- 3) Non è consentito il parcheggio e/o la sosta sul ponte e sulle rampe di raccordo allo stesso dei mezzi citati al precedente p.to) 1. I mezzi incustoditi rinvenuti su tali aree saranno opportunamente rimossi con addebito diretto delle spese di rimozione e della relativa sanzione ai trasgressori secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Quanto sopra fino all'emanazione di nuove disposizioni.

La presente ordinanza potrà essere revocata qualora non vengano rispettate le prescrizioni in essa contenute.

UFFICIO TECNICO

Si dispone di inoltrare la presente Ordinanza ai seguenti Enti e di mandare notizia della presente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché di apporre la presente in sito.

Copia della presente viene inviata tramite PEC a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione: unione.alpiorobiebrese@pec.regione.lombardia.it
- Stazione dei Carabinieri di Edolo: tbs31570@pec.carabinieri.it

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Responsabile del Procedimento è l'ing. Fabio Gaioni – Responsabile del Servizio Tecnico comunale – tel. 0364.75030 mail: info@comune.sonico.bs.it

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale 24.10.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ing. Fabio Gaioni

UFFICIO TECNICO